



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

**Oggetto:** Ulteriori misure organizzative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Rilancio", coordinato con la Legge di Conversione 17 luglio 2020, n. 77, nonché della Circolare del Ministro Per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 24.07.2020 e della Direttiva Ministeriale 30/07/2020.0124524.U.

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Rilancio", coordinato con la Legge di Conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto, in particolare, l'art. 263 del Decreto Legge n. 34 convertito nella Legge n. 77/2020 che prevede: *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità"*;

considerato che il medesimo art. 263 del Decreto Legge n. 34, convertito nella Legge n. 77/2020, stabilisce altresì che *"alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato Decreto-Legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto"*. A partire da detta data quindi le Pubbliche Amministrazioni cessano di dover limitare *"la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza"*;

visto, inoltre, l'art. 90, comma 1 del Decreto Legge n. 34, convertito nella Legge n. 77/2020, il quale stabilisce che "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti,







## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV -2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 83, comma 1 del presente Decreto Legge, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”;

vista, altresì, la Circolare n. 3/2020 del 24.07.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto il 24.07.2020 con le Organizzazioni sindacali, che demandano a successivi provvedimenti la mappatura delle attività che possano concretamente essere svolte in modalità agile;

atteso che con nota Prot. m\_dg. DOG. 30/07/2020.0124524.U i Direttori Generali competenti per il personale della Amministrazioni del Ministero della Giustizia hanno emanato una ulteriore “Direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica”;

rilevato che in base alla suddetta Direttiva:

- permane la possibilità di applicare il lavoro agile nella sua versione “semplificata”, ma nella più limitata quota della metà del solo personale impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro;
- la platea dei potenziali beneficiari non andrà individuata nella metà della forza-lavoro disponibile, ma nella metà dei dipendenti impiegati nelle attività delocalizzabili;

considerato che sia la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 24.07.2020, sia la Direttiva Ministeriale Prot. m\_dg. DOG. 30/07/2020.0124524.U attuano in particolare l'art. 263 del D.L. 34 del 2020 “Rilancio” – nella versione testuale coordinata con la Legge n. 77/2020 di conversione;

rilevato che dalle indicazioni della Ministro della Pubblica Amministrazione, lette congiuntamente alla Direttiva citata e alle circolari della Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, emerge l'esigenza che la prestazione lavorativa sia ormai organizzata di regola in presenza; ciò attese, la riduzione della diffusione della pandemia, la graduale ripresa a partire dal 1 luglio 2020 dell'attività giudiziaria, la non accessibilità da remoto di gran parte degli applicativi in uso al personale degli uffici giudiziari;

**DISPONE**



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

- di prorogare al 15 settembre 2020 l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione allo *smart working* del personale amministrativo, data nella quale cesserà definitivamente la loro efficacia;
- di confermare sino al 15 settembre 2020 il modello settimanale che prevede la presenza in ufficio per quattro giorni e operatività da remoto limitata ad un solo giorno;
- di stabilire che dal 15 settembre 2020 la prestazione lavorativa in modalità *smart working* è limitata al personale impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro e per le quali siano disponibili strumenti per l'accesso da remoto (incompatibili sono – indicativamente – le mansioni degli ausiliari).

Saranno valutate eventuali nuove richieste di autorizzazione con decorrenza dal 15 settembre 2020, limitatamente al 50% del personale addetto a servizi che possano essere concretamente e proficuamente svolti in modalità "agile" e prevedano l'utilizzo di programmi accessibili da remoto. Le modalità di presentazione delle suddette richieste saranno comunicate successivamente.

In ottemperanza all'art. 90, comma 1 del Decreto Legge n. 34, convertito nella Legge n. 77/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV -2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 83, comma 1 del presente Decreto Legge, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa".

A seguito dei decreti attuativi e di ulteriori direttive ministeriali relativi all'art. 263 del DL 34 convertito con la L. 77/2020 potranno essere diramate ulteriori disposizioni.

È superata anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile.

Con riferimento alla esigenza di attuare misure atte a contenere il rischio di contagio, anche rendendo possibile fruire dei mezzi di trasporto in orari a ridotto affollamento, rimangono in vigore, sino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni sulla flessibilità dell'orario di ingresso nel luogo di lavoro.





## **UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO**

Il personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano effettivamente presente dal 1° al 15 settembre 2020 è quello incluso nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità di osservare le misure di sicurezza e le cautele, riepilogate nel sito web del Ministero della Salute, nonché nel Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", allegato al presente provvedimento, e in quello specifico per gli Uffici Giudiziari di Milano a suo tempo diffuso.

Si riserva, sentito il Direttore dottor Barone, ogni eventuale ulteriore intervento la cui necessità si manifesti per prioritarie esigenze di servizio o di sicurezza per il contenimento della virosi.

Si comunichi al Personale Amministrativo, ai Magistrati Onorari, ai Presidenti Delegati Dott. Fabio Roia e Dott. Patrizio Gattari, nonché alle R.S.U. in sede e alle OO.SS. di riferimento.

Milano, 31.08.2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Roberto Bichi**

Allegati:

- 1) Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- 2) Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" sottoscritto con le Organizzazioni sindacali;
- 3) Direttiva 30 luglio 2020 dei Direttori generali per il personale delle Amministrazioni del Ministero della Giustizia.
- 4) Prospetto presenze personale amministrativo Ufficio del Giudice di Pace di Milano dal 1° al 15 settembre 2020.